



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA

Direzione D - Energia nucleare, sicurezza e ITER
D.3 - Radioprotezione e sicurezza nucleare

05 JUL 2016

Lussemburgo
ENBR D.3 LK/jf *Artes (2016) 3205153*

Sig. Francesco Paolo Sellitti
Via Belfiore, 36
I-10125 TORINO

Egregio signor Sellitti,

Le scrivo in riferimento alla denuncia da Lei presentata alla Commissione il 7 marzo 2016, protocollata con il numero CHAP(2016)00962.

Nella denuncia Lei dichiara che la traduzione italiana della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio non corrisponde al testo adottato dal Consiglio dell'Unione europea in riferimento al termine "practitioner", che nella versione italiana della direttiva è stato erroneamente tradotto come "medico specialista". La presunta traduzione inesatta riguarda diversi articoli della direttiva, nello specifico le definizioni nei paragrafi 13, 66 e 85 dell'articolo 4. Inoltre Lei dichiara che tale "discrepanza" è pregiudizievole per il corretto recepimento nella legislazione italiana e per l'interpretazione del suddetto termine, poiché il legislatore italiano non disporrebbe di una traduzione neutra.

Il problema sembra emergere dal fatto che, come da Lei indicato nella Sua denuncia, il termine "medico specialista" è utilizzato in altri atti legislativi italiani solo in riferimento al laureato in medicina e chirurgia con specializzazione, escludendo quindi altri professionisti sanitari, come il tecnico sanitario di radiologia medica.

A seguito di un attento esame della Sua denuncia, riteniamo che questa non può essere accolta dalla Commissione. A nostro avviso, il termine "practitioner" è definito chiaramente nell'articolo 4, paragrafo 66, della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (*"practitioner" means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with national requirements*) e viene utilizzato in modo coerente in tutta la direttiva esclusivamente con tale significato.

Allo stesso modo, il termine "medico specialista" viene impiegato nella versione italiana della direttiva solo con lo specifico significato ad esso attribuito nell'articolo 4, paragrafo 66 (*"medico specialista": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali*). Pertanto, ai fini della direttiva i termini "practitioner" e "medico specialista" dovrebbero essere considerati equivalenti, purché il significato loro attribuito nelle rispettive versioni linguistiche sia esattamente lo stesso, quindi includa medici, odontoiatri o altri operatori sanitari autorizzati ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le

prescrizioni nazionali. È competenza degli Stati membri decidere/determinare quali categorie specifiche di professionisti sanitari rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 66.

Per quanto riguarda il significato di "medico specialista" nell'ambito dell'ordinamento e della prassi giuridica italiani, a nostro avviso si tratta di una questione interna che l'Italia potrebbe risolvere, se lo ritiene necessario, nel processo di recepimento della direttiva nel diritto nazionale. Nelle disposizioni nazionali le autorità italiane non sono tenute a recepire lo stesso termine utilizzato nella direttiva ma possono scegliere qualsiasi altra formulazione adeguata (nome/titolo), purché il concetto ad essa attribuito equivalga a quello espresso nell'articolo 4, paragrafo 66, della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio. Ad ogni modo va tenuto presente che le definizioni contenute in una direttiva non devono essere necessariamente recepite alla lettera nel diritto nazionale, a condizione che vi si mantenga la sostanza degli obblighi che ne derivano.

Con riferimento a quanto precede, La informiamo che la Sua denuncia CHAP(2016)00962 sarà archiviata, a meno che non ci pervengano nuove informazioni contrarie entro quattro settimane dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.



Ivo Alehno
Capo unità